



## TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

### VI<sup>^</sup> sezione civile

13015 / 2020 r.g.n.

Il Tribunale di Palermo composto dai signori

Dott. Gianfranco Pignataro - Presidente

Dott. Michele Alajmo - Giudice, relatore

Dott.ssa Alessia Lupo - Giudice

in esito alla discussione in camera di consiglio del 21 dicembre 2020 con la forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) così come recepito ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34 /2020 come modificato dalla legge di conversione n. 77 /2020 ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dall'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avvocato [REDACTED] contro [REDACTED] S.P.A. in persona del legale rappresentante con l'avvocato Francesco Namio avverso l'ordinanza 12 ottobre 2020 n. 2090 / 2020 resa dal Giudice dell'esecuzione nell'espropriazione forzata presso il terzo debitore n. 1254/2020 con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

1 – L'espropriazione per cui è causa procede in forza di atto pignoramento che [REDACTED] S.p.A. ha promosso nei confronti dell'Istituto Previdenziale per l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del credito del 2 aprile 2017 emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Palermo nel procedimento n. 185 / 2017, esecuzione già instaurata dalla creditrice nei confronti del debitore [REDACTED] – terzo pignorato l'I.n.p.s..

L'istituto reclamante ha esposto di avere proposto ricorso in opposizione all'esecuzione eccependo (a) l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di assegnazione ex art. 14 comma 1-bis del d.l. n. 669 / 1996; (b) la nullità dell'atto di precetto a causa del mancato decorso di giorni 120 tra la notifica del titolo e quella dell'atto di precetto (ambidue effettuate l'11/11/2019); (c) l'inesistenza del credito a causa dell'avvenuto pagamento delle somme precettate. Si duole quindi del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, già concessa con decreto *inaudita altera parte* del 12/07/2020, che il Giudice ha motivato avendo ritenuto essere intervenuta la notifica dell'ordinanza di assegnazione in data 7/04/2017 e avendo ritenuto non provata l'estinzione del debito.

Eccepisce la violazione dell'art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 come modificato dall'art. 45 bis comma 2 lettera a) del D.L. n. 90 / 2014 e dell'art. 14 comma 1 bis del D.L. n. 669/ 1669 e deduce la

nullità della notifica per essere stata consegnata l'ordinanza priva della formula esecutiva all'indirizzo della sede provinciale dell'Inps, evidenziando la sua inidoneità alla decorrenza del termine secondo il D.L. n. 669/1996 citato. Lamenta che l'ordinanza sarebbe stata notificata, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 76 / 2020, ad un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi previsti dall'art. 16 ter D.L. n. 179/2012, e ad un organo diverso da quello al quale doveva essere indirizzata, per avere l'Inps sede legale in Roma.

Rileva quindi che la nullità del precetto si sarebbe estesa ad ogni atto consequenziale posto in essere dal creditore.

Richiama quindi la giurisprudenza amministrativa venuta a formazione e quella della Corte di Cassazione in punto di esigibilità differita del credito, portato dall'ordinanza di assegnazione, al momento dell'avvenuta conoscenza del provvedimento da parte del terzo (così Corte di Cassazione n.9390 10/05/2016).

Col secondo motivo eccepisce la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. evidenziando di avere prodotto due estratti di pagamento per i quali controparte ha dedotto non essere stati caricati in modo da essere consultabili dal creditore, ma per ciò stesso non espressamente contestati. Conclude pertanto con l'affermazione che il Tribunale ha errato nel ritenere non raggiunta la prova del pagamento per l'inidoneità della documentazione prodotta. Ad ogni buon fine, a riprova dell'assunto, ha depositato la traccia dell'operazione di accredito.

██████ resiste al reclamo con memoria di costituzione con la quale deduce la correttezza dell'ordinanza reclamata, eccepisce la novità del motivo di reclamo concernente l'inidoneità della notifica del 7/4/2017 ai fini del decorso del termine di giorni centoventi, in assenza del quale il creditore non ha il diritto di procedere ad esecuzione contro la P.A. In via graduata deduce la sanatoria del vizio con efficacia ex tunc, per il raggiungimento dello scopo, in relazione alla stessa condotta mantenuta dall'Istituto destinatario. Richiama le difese già spiegate nella fase monocratica sostenendo che a mente dell'art. 14 comma 1 D.L. n. 669/1996 non è dato evincere che il titolo debba essere notificato con la formula esecutiva, e richiama una pronuncia del Tribunale di Foggia.

Contesta infine l'eccezione di avvenuto pagamento, dando atto che sulla base della corrispondenza pec scambiata risultano tre versamenti di euro 82,00= ciascuno; e, in relazione a quanto affermato dall'INPS in pec, precisa che il versamento di euro 2.624,00= sarebbe stato eseguito su un conto Iban diverso da quello comunicato con la nota di precisazione del credito. Chiede il rigetto del reclamo.

2 – La motivazione del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione contenuta nell'ordinanza reclamata è corretta ed esaustiva, e condivisa dal Collegio.

Parte creditrice ha dimostrato di avere **notificato via pec**, presso la rappresentanza provinciale dell'istituto di Previdenza deputato ad effettuare la prestazione (Palermo) l'ordinanza di assegnazione resa nel procedimento n. 185/2017.

L'atto ha **realizzato l'effetto al quale era mirato**, come è dato evincere **dalla stessa condotta dell'Ente Previdenziale** il quale ha dedotto di avere provveduto ed essersi adoperato per il pagamento. L'eccezione di nullità non è pertanto ammissibile in quanto non potrebbe essere pronunciata ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c.

Non si tratta del resto dell'inesistenza della notifica del titolo esecutivo che soltanto può legittimare (qualunque) debitore intimato, e non solo la P.A. come nel caso in esame per gli effetti dell'art. 14 comma 1 bis della legge n.669/1996 cit., a contestare come invalida l'introduzione dell'atto di pignoramento a causa della mancata realizzazione delle precondizioni giuridiche secondo quanto dispone l'art. 479 c.p.c.: precondizioni che in ogni caso sono state soddisfatte attraverso la rinnovazione della notifica del precetto in data 11/11/2019.

La stessa eccezione avente ad oggetto la mancata notificazione in data 7/4/2017 del titolo con la formula esecutiva, sollevata per la prima volta innanzi al Collegio, è inammissibile.

Deve al riguardo rilevarsi che il termine "titolo esecutivo" utilizzato nella disciplina dell'art.14 comma 1 bis non implica che, per l'effetto sancito dalla norma, debba trattarsi di titolo da notificare all'Amministrazione interessata "con spedizione in forma esecutiva".

L'idoneità del titolo a fondare la pretesa creditoria verso la P.A. si fonda, per la norma che il Collegio è chiamato a scrutinare, nella sua intrinseca capacità di costituire, allo spirare dello *spatium deliberandi* costituito a favore della debitrice Amministrazione, valida condizione per l'avvio della procedura esecutiva.

Tale attitudine possiede, naturalmente, l'ordinanza di assegnazione ove non sia assoggettata a termine o condizione, e che è stata azionata nella presente procedura contro l'Inps.

Sotto il profilo che si esamina la mancanza della spedizione con la formula esecutiva potrebbe in ogni caso rilevare unicamente come motivo di opposizione all'atto esecutivo, inammissibile in questa fase perché eccezione nuova e tardiva.

Per il resto l'eccezione di estinzione per l'avvenuto pagamento involge soltanto una questione di prova, di cui l'istituto reclamante non ha fornito allo stato sufficienti elementi con il deposito di idonea quietanza o attestazione contabile nelle forme di legge che sia suscettibile di attestare l'adempimento, con coordinate che siano incontestabili relativamente al soggetto beneficiario e alla procedura di riferimento.

Tale attività può impegnare le parti e la debitrice per quanto di interesse in sede di definizione della procedura con il deposito degli elementi documentali idonei a precisare il credito o a dimostrarne l'estinzione.

Le spese seguono secondo il criterio della soccombenza.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002 a carico della reclamante.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo udite le conclusioni delle parti

RIGETTA

Il reclamo.

Condanna l'Istituto della Previdenza Sociale al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di [REDACTED] S.p.a. che liquida per compensi professionali in euro [REDACTED] oltre al rimborso di spese generali ex art. 2 comma 2 d.m. 55 /2014, iva e cpa,

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002 a carico della reclamante.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2021.

Il Giudice relatore  
Dott. Michele Alajmo

Il Presidente  
Dott. Gianfranco Pignataro